Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sui ricorsi:

a) 22 luglio 2015 del Comune di Gorduno, rappresentato dal Municipio e dei

signori Davide Pedrioli e Athos Pedrioli, Gorduno (tutti

patrocinati dall'avv. Marco Cereda, Bellinzona);

b) 28 luglio 2015 del signor Ilario Pedrioli, Arbedo (rappr. dall'avv. Marco

Broggini, Locarno);

c) 18 agosto 2015 dei signori Gabriele e Marisa Del Don, Arbedo;

d) 19 agosto 2015 delle signore Elena e Rosalia Pedrioli e Palmira Pedrazzi,

Gorduno, nonché dei signori Antonio Battaglioni e Maria

Chiara Battaglioni-Pedrioli, Arbedo;

e) 17/20 agosto 2015 del signor Ettore Pedrazzi, Gorduno;

f) 18/20 agosto 2015 dei signori Luca e Tamara Pedrioli, Gorduno;

avverso le risoluzioni dell'Assemblea patriziale straordinaria del Patriziato di Gorduno del 23 giugno 2015 relative a:

- > approvazione del progetto di valorizzazione dell'Alpe Arami e concessione di un credito di fr. 25'000.-- alla Fondazione per i lavori, di cui alla trattanda n. 1;
- > adozione del Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno, di cui alla trattanda n. 2;
- > concessione di un credito di fr. 25'000 per l'acquisto e la posa di una barriera automatica sulla strada forestale, di cui alla trattanda n. 3;

viste le risposte 17 settembre 2015 del Patriziato di Gorduno (rappresentato dall'avv. Mattia Bordignon, Lugano) ai ricorsi a); b); e c), d), e) e f);

preso atto delle repliche:

- 6 novembre 2015 del Comune di Gorduno e dei signori Davide e Athos Pedrioli (rappr. dall'avv. Marco Cereda, Bellinzona) ricorso a);
- 19 ottobre 2015 del signor Ilario Pedrioli (rappr. dall'avv. Marco Broggini, Locarno) ricorso b);
- 19 ottobre / 6 novembre 2015 dei signori Gabriele e Marisa Del Don ricorso c);
- 20 ottobre / 3 novembre 2015 della signora Elena Pedrioli e LLCC ricorso d);
- 20 ottobre / 6 novembre 2015 del signor Ettore Pedrazzi ricorso e);
- 20 ottobre / 4 novembre 2015 dei signori Luca e Tamara Pedrioli ricorso f);

nonché delle dupliche del Patriziato di Gorduno (rappresentato dall'avv. Mattia Bordignon, Lugano) dell'11 dicembre 2015 alla replica di cui al ricorso a); 5



novembre 2015 alla replica di cui al ricorso b) e 11 dicembre 2015 alle repliche di cui ai ricorsi c), d), e) e f);

premesso che, a norma dell'art. 76 LPAmm, i ricorsi a), b), c), d), e) e f) di cui agli incarti ni. PUB.2015.174 (ricorso a), PUB.2015.178 (ricorso b), PUB.2015.192 (ricorso c), PUB.2015.193 (ricorso e), PUB.2015.197 (ricorso e), e PUB.2015.198 (ricorso f) sono stati congiunti per l'istruttoria e vengono qui evasi con un unico pronunciato per identità di oggetto ed economia di giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

IN FATTO:

- A. L'amministrazione patriziale di Gorduno ha convocato per il giorno 23 giugno 2015 un'assemblea straordinaria patriziale per evadere le seguenti trattande:
 - ➤ trattanda n. 1: approvazione del progetto di valorizzazione dell'Alpe Arami e concessione di un credito di fr. 25'000.-- alla Fondazione per i lavori, dipendente dal messaggio patriziale del 26 maggio 2015 -accompagnato dal rapporto favorevole della Commissione della gestione del 15 giugno 2015 con una proposta di emendamento;
 - ➤ trattanda n. 2: adozione del Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno, con lo scopo di disciplinare la circolazione ed il prelievo di tasse d'uso per la manutenzione della stessa, dipendente dal messaggio patriziale del 26 maggio 2015 -accompagnato dal rapporto favorevole della Commissione della gestione del 15 giugno 2015 con alcune proposte di modifica inerenti gli art. 4 (Beneficiari dell'autorizzazione eccezionale), 5 (Rilascio dell'autorizzazione), 9 (Tasse d'uso: ammontare) e 10 (Chiavi della barriera e/o telecomando) del predetto Regolamento d'uso;
 - ➤ trattanda n. 3: stanziamento di un credito di fr. 25'000 per l'acquisto, posa, collegamento alla rete e messa in funzione di una barriera automatica da installare all'inizio della strada forestale, dipendente dal messaggio patriziale del 26 maggio 2015 -accompagnato dal rapporto favorevole della Commissione della gestione del 15 giugno 2015.
- B. L'Assemblea patriziale di Gorduno si è quindi riunita in seduta straordinaria in data 23 giugno 2015 per discutere ed evadere tutte le trattande previste all'ordine del giorno.
 - In tale sede l'Assemblea partriziale ha quindi approvato con 52 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti (presenti al momento del voto 59 cittadini patrizi aventi diritto di voto), la trattanda n. 1, relativa approvazione del progetto di valorizzazione dell'Alpe Arami e concessione di un credito di fr. 25'000.-- alla Fondazione per i lavori, secondo la proposta di



emendamento della Commissione della gestione, condivisa dall'amministrazione patriziale.

Dopo discussione e dopo aver approvato singolarmente tutti gli articoli del Regolamento d'uso della strada forestale, in votazione finale -con 36 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti (presenti al momento del voto 46 cittadini patrizi aventi diritto di voto)- l'organo legislativo ha pure adottato il Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno (trattanda n. 2).

Infine la trattanda n. 3 relativa allo stanziamento di un credito di fr. 25'000 per l'acquisto e alla posa di una barriera automatica da installare all'inizio della strada forestale è stata approvata con 33 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti (presenti al momento del voto 47 cittadini patrizi aventi diritto di voto).

Al termine della seduta il verbale è stato inoltre letto e approvato all'unanimità dei 28 cittadini patrizi a quel momento ancora presenti.

- C. In applicazione dell'art. 76 cpv. 2 LOP, tutte le risoluzioni adottate nel corso della seduta sono state oggetto di pubblicazione all'albo patriziale a decorrere dal 24 giugno 2015.
- D. Avverso le risoluzioni dell'Assemblea patriziale sovraesposta sono insorti dinanzi allo scrivente Consiglio con i gravami menzionati in ingresso, il Comune di Gorduno e i signori Davide Pedrioli e Athos Pedrioli (ricorso a)), il signor Ilario Pedrioli (ricorso b)), i signori Gabriele e Marisa Del Don (ricorso c)), le signore Elena e Rosalia Pedrioli e Palmira Pedrazzi, nonché i signori Antonio Battaglioni e Maria Chiara Battaglioni-Pedrioli (ricorso d)), il signor Ettore Pedrazzi, (ricorso e)) ed i signori Luca e Tamara Pedrioli (ricorso f)).

\Rightarrow Ricorsi a), c), d), e), f)

I ricorrenti di cui ai ricorsi a), c), d), e) e f) si aggravano limitatamente alle risoluzioni dell'Assemblea patriziale di cui alle trattande n. 2 e 3, contestando la nullità delle suddette risoluzioni, subordinatamente postulandone l'annullamento.

In buona sostanza gli insorgenti ritengono che le risoluzioni avversate siano affette da vizi formali (impedimento del diritto di voto ad una cittadina patrizia e insufficiente informazione dell'assemblea patriziale) che comportano irrimediabilmente la nullità delle risoluzioni.

Richiamandosi inoltre al contenuto dell'art. 15 cpv. 3 LFo, gli insorgenti ritengono che in particolare l'art. 2 cpv. 2 dell'avversato Regolamento, che prevede la posa di una barriera in località "Sassei", disattende i precetti del diritto federale, che al contrario ammette la posa di barriere solo dopo aver dimostrato che la segnaletica stradale posata si rivela insufficiente. La misura sarebbe inoltre inutilmente lesiva della libertà economica e del principio della proporzionalità. A tale proposito rilevano gli inconvenienti che risulterebbero dalla chiusura della strada forestale mediante la posa della barriera, quali l'impossibilità per gli avventori di raggiungere il grotto esistente da diversi anni sui Monti di Gorduno o di accedere, in caso di



guasto della barriera, al pozzo di captazione di acqua potabile del Comune, come pure l'obbligo per i proprietari di cascine sui monti di richiedere un'autorizzazione per esercitare il loro diritto di proprietà.

Considerata l'illegittimità e l'inutilità della barriera, pure la risoluzione assembleare di cui alla trattanda n. 3, relativa allo stanziamento del credito di fr. 25'000 per l'acquisto e la posa di una barriera automatica sulla strada forestale, deve quindi essere annullata di conseguenza.

\Rightarrow Ricorso b)

Dal canto suo il ricorrente di cui al ricorso b) contesta la nullità di tutte le risoluzioni dell'Assemblea patriziale del 23 giugno 2015, subordinatamente postula la modifica dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento d'uso nel senso che prescriva la posa di una segnaletica stradale al posto dell'installazione della barriera e il conseguente stralcio dell'art. 10 (Chiavi della barriera e/o telecomando).

L'insorgente contesta lo svolgimento della seduta, osservando come sia stato impedito alla di lui moglie, signora Sheila Delai Pedrioli, di partecipare all'assemblea, sebbene la stessa abbia automaticamente acquisito la cittadinanza patrizia a seguito del matrimonio avvenuto l'11 maggio 2009. Sembrerebbe inoltre, per sentito dire, che pure alcuni cittadini patrizi domiciliati fuori cantone sarebbero stati impediti dal partecipare all'assemblea non avendo ricevuto alcun avviso di convocazione. Da ultimo contesta la tenuta del verbale per quanto riferito ai voti espressi che non corrispondono al numero dei cittadini presenti in seduta. A mente del ricorrente, tali difetti formali sarebbero tali da comportare la nullità dell'Assemblea patriziale del 23 giugno 2015.

Richiamandosi inoltre al contenuto dell'art. 15 cpv. 3 LFo e alla STA n. 52.2009.136 del 6 novembre 2009, pure il signor llario Pedrioli contesta l'art. 2 cpv. 2 dell'avversato Regolamento, il quale si porrebbe in contrasto con il diritto federale.

Egli rileva inoltre di aver ricevuto nel 1995 una licenza edilizia per la trasformazione e il cambiamento di destinazione di una cascina in esercizio pubblico (grotto) sui Monti di Gorduno (mappale n. 1001), la quale era pure subordinata all'obbligo di creare un numero sufficiente di posteggi, motivo per il quale ritiene del tutto ingiustificata la posa di una barriera che impedirebbe la circolazione dei veicoli su una strada che è sempre rimasta aperta al pubblico transito.

E. Nei rispettivi allegati responsivi il Patriziato di Gorduno -eccepita la carenza di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti- postula la reiezione dei gravami e la conferma delle risoluzioni avversate.

Sulla base di puntuali argomentazioni di cui si dirà più nel dettaglio nei prossimi considerandi di diritto, l'autorità patriziale sostiene innanzitutto che il legislativo si è espresso sulle diverse trattande in piena conoscenza di causa, in tutta libertà e nel limite delle sue competenze. Per quanti riferito invece alla posa della barriera osserva che la circolazione con veicoli a motore su strade forestali è ammessa unicamente per scopi forestali, agricoli



o di interesse pubblico e che la maggioranza dei regolamenti d'uso delle strade forestali sinora approvati nel Cantone Ticino prevedono l'installazione di una barriera come unico mezzo efficace per limitare il traffico. L'insorgente ritiene del tutto insostenibile l'interpretazione data all'art. 15 LFo dal Tribunale cantonale amministrativo con STA n. 52.2009.136 del 6 novembre 2009, per il qual motivo chiede allo scrivente Consiglio di scostarsene, argomentando che la decisione di far capo alla barriera per contenere i movimenti veicolari scaturisce da una ponderata valutazione e dal fatto che la strada in rassegna è utilizzata in maniera illimitata da moltissimi anni e da moltissime persone (proprietari di rustici, villeggianti, avventori del grotto), ritenendo che sarebbe concretamente impossibile cambiare le abitudini degli utenti tramite la semplice posa di una segnaletica stradale e di semplici controlli, che peraltro il Patriziato non sarebbe neppure in grado di effettuare. Osserva infine che la posa della barriera assicurerebbe in maniera più economica un uso della strada forestale conforme alla legge.

- F. Dal canto suo il Presidente dell'Assemblea straordinaria del Patriziato di Gorduno si è astenuto dal formulare osservazioni entro il termine assegnatogli.
- G. Con gli allegati di replica e di duplica citati in ingresso le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni sulla base di argomentazioni di cui si dirà, nella misura utile ai fini del presente giudizio, nei prossimi considerandi di diritto.
- H. Nel corso dell'assemblea ordinaria del 9 dicembre 2015 l'Assemblea patriziale di Gorduno ha revocato la delibera della trattanda n. 1 dell'assemblea del 23 giugno 2015 e ha approvato la nuova richiesta del progetto di valorizzazione dell'alpe Arami e relativa concessione del credito di fr. 25'000.-- alla Fondazione per i lavori di valorizzazione.

Considerato,

IN DIRITTO:

1. La competenza decisionale dello scrivente Consiglio a dirimere la vertenza così come pure la legittimazione dei ricorrenti è data dagli art. 146 cpv. 1 LOP e 80 lett. a LPAmm.

Per quanto attiene alla legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenuto che questa deve palesemente essere riconosciuta ai cittadini patrizi signori Davide e Athos Pedrioli (ricorso a)), Ilario Pedrioli (ricorso b)), Gabriele e Marisa Del Don (ricorso c)), Elena Pedrioli e Palmira Pedrazzi (ricorso d)), Ettore Pedrazzi, (ricorso e)) e Luca e Tamara Pedrioli (ricorso f)) in applicazione dell'art. 147 lett. a) LOP, lo scrivente Consiglio ritiene di potersi esimere, per economia di procedura, dal verificare la legittimazione attiva di tutti i firmatari del ricorso, stante che in ogni caso tutti i ricorsi devono comunque essere esaminati nel merito (cfr. STA N. 52.2000.234 del 2 marzo 2001).



I ricorsi, interposti nei termini di legge (art. 151 cpv. 2 LOP e 68 cpv. 1 LPAmm), sono ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla scorta della documentazione agli atti.

Ulteriori atti istruttori non si giustificano, poiché gli estremi della vertenza sono chiaramente definiti dalla documentazione sin qui raccolta (art. 25 LPAmm). La procedura dinanzi all'autorità amministrativa è infatti retta dal principio inquisitorio (RDAT 1990 N. 43, pag. 107, consid. 3 b). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie, confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 la 212 consid. 5g e relativi rinvii). In questo ambito all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe presumibilmente ad alcun nuovo chiarimento (DTF 109 II 398; Rep. 1980, pag. 7).

Nel caso concreto, le ulteriori prove offerte dal ricorrente devono essere respinte.

In particolare non si giustifica il richiamo di ulteriore documentazione, oltre quella già prodotta dall'autorità patriziale, come pure l'edizione dell'incarto del Municipio di Gorduno relativo alla licenza edilizia per la trasformazione del grotto al mappale n. 1001 RFD Gorduno, in quanto insuscettibile di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Ciò premesso va inoltre osservato che la decisione in merito alla trattazione e all'evasione di più ricorsi del medesimo fondamento fattuale tramite un'unica istruttoria ed un unico giudizio è rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente (art. 76 LPAmm). Tale disposizione consente infatti di semplicemente evadere con una sola decisione i ricorsi che hanno il medesimo oggetto. Trattasi di una norma il cui scopo è la razionalizzazione nonché la semplificazione dei lavori e la cui applicazione dipende da ragioni di opportunità (cfr. STA n. 52.2011.28 del 24 maggio 2011; n. 52.2009.302 del 12 febbraio 2010; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 51 vLPAmm corrispondente all'art. 76 della nuova legge sulla procedura amministrativa).

Nel caso concreto, essendo in presenza di diversi ricorsi fondati su un unico complesso di fatti, lo scrivente Consiglio ritiene che per evidenti ragioni di economia processuale si imponga una congiunzione delle procedure di cui ai ricorsi a), b), c), d), e) e f).

2. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre segnalare che in occasione dell'assemblea ordinaria del 9 dicembre 2015 l'Assemblea patriziale di Gorduno ha revocato la delibera della trattanda n. 1 dell'assemblea del 23 giugno 2015 e ha approvato la nuova richiesta del progetto di valorizzazione dell'alpe Arami e relativa concessione del credito di fr. 25'000.-- alla Fondazione per i lavori di valorizzazione. Con ciò il ricorso del signor llario Pedrioli (ricorso b)), per quanto riferito alla risoluzione assembleare di cui alla trattanda n. 1, è quindi divenuto privo di oggetto.



3. Vizi formali

Nei rispettivi allegati i ricorrenti sollevano una serie di vizi formali in cui sarebbe incorsa l'Assemblea patriziale, che comporterebbero la nullità delle risoluzioni del 23 giugno 2015.

Analizzando la LOP è possibile rilevare come -ex art. 148 ss. LOP- sono nulle e di nessun effetto (nullità assoluta) le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Vi è invece motivo di annullabilità di tutte le decisioni degli organi patriziali quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni (art. 149 lett.a LOP), oppure quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge (art. 149 lett.b LOP).

Vi sono poi i casi di annullabilità delle singole decisioni rese dagli organi patriziali in violazione dell'art. 150 LOP.

Ciò premesso occorre innanzitutto precisare che tutti i vizi formali sollevati dai ricorrenti costituiscono semmai solamente un caso di annullabilità delle decisioni adottate dal legislativo.

Per costante giurisprudenza, chi impugna le deliberazioni di un'assemblea appellandosi a vizi formali, omettendo di segnalarli prima dell'adozione delle risoluzioni stesse e lasciando procedere l'assemblea nei propri incombenti, viola il principio della buona fede, perdendo di conseguenza irrimediabilmente il diritto di prevalersene davanti alle autorità ricorsuali.

Dal verbale dell'assemblea straordinaria -regolarmente letto e approvato all'unanimità dei 28 cittadini patrizi presenti conformemente agli art. 76 LOP e 22 del Regolamento patriziale- risulta che sono state sollevate perplessità sulle modalità di convocazione all'assemblea e sulla mancata trasmissione ai cittadini patrizi della documentazione in votazione, mentre che non risulta che siano state sollevate obiezioni in merito al diritto di voto di una cittadina patrizia che sarebbe stata esclusa come pure al conteggio dei voti durante la seduta, cosicché è più che dubbio che i ricorrenti che hanno partecipato all'assemblea siano legittimati in questa sede a sollevare questi ultimi aspetti. La questione non merita di essere dibattuta oltre poiché lo scrivente Consiglio deve comunque entrare nel merito di tutti i vizi formali sollevati, stante che fra i ricorrenti, ve ne sono alcuni che non hanno partecipato all'assemblea straordinaria e che quindi hanno la facoltà di prevalersi di ogni e qualsiasi vizio formale per ottenere l'annullamento delle decisioni assembleari.

3.1 Convocazione dell'assemblea

Giusta l'art. 72 LOP l'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

La comunicazione personale dell'avviso di convocazione dell'assemblea patriziale costituisce dunque una formalità essenziale, la cui disattenzione



può, in determinate circostanze, ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest'ultimo organo.

Nella misura in cui sia la LOP, sia il Regolamento patriziale non contemplano alcunché in merito al modo con il quale dev'essere eseguita tale convocazione, l'ufficio patriziale è di principio libero di procedere come meglio crede, ritenuto comunque che, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, spetta di principio a quest'ultimo dimostrare di aver agito nel rispetto della procedura sancita dall'art. 72 LOP.

Il signor Ilario Pedrioli (ricorso b)) sostiene che, per sentito dire, alcuni cittadini patrizi non domiciliati nel Comune di Gorduno non avrebbero ricevuto alcuna convocazione, senza tuttavia fornire i nominativi di questi cittadini patrizi in modo da poter verificare se questi abbiano effettivamente eletto un recapito presso un patrizio domiciliato nel comune o abbiano fatto esplicita richiesta all'ufficio patriziale di essere convocati personalmente presso il loro recapito, così come disposto dall'art. 51 cpv. 2 LOP; né sostiene ch'essi avrebbero adempiuto queste formalità.

La censura riferita alla pretesa violazione dell'art. 72 LOP risulta dunque palesemente infondata.

3.2 Insufficiente informazione dell'assemblea patriziale

Per costante giurisprudenza (sviluppata tanto in contestazioni patriziali quanto comunali), le decisioni del legislativo non sono annullabili soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di leggi o di regolamenti (art. 150 lett. a LOP), ma anche quando la votazione non è stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c) o se scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 150 lett. b) - e) LOP). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione. Un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è infatti garanzia di correttezza della decisione adottata (STA del 15 marzo 2000 in re B. e Ilcc;

3.2.1 Giusta l'art. 25 del Regolamento patriziale di Gorduno "i messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea".

STA del 15 settembre 1998 pubblicata in RDAT I-1999 no. 2).

Il compito principale di informare il legislativo patriziale compete quindi di principio all'Ufficio patriziale.

Di regola, l'Esecutivo patriziale vi provvede attraverso la presentazione di messaggi che devono essere i più esaustivi possibili, in quanto lo scopo di questi ultimi è proprio quello di orientare in modo esauriente tutti i membri dell'organo legislativo, e ciò affinché questi ultimi possano decidere in un secondo momento con piena cognizione di causa (STA del 15 marzo 2000



in re B. e Ilcc; RDAT I-1996 no. 2; RDAT I-1995 no. 1; RDAT II-1994 no. 2; RDAT I-1994 no. 3; RDAT I-1993 no. 12).

Spetta poi alla o alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte ad una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto.

L'ultimo approccio di tipo cognitivo è quindi lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.

Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dall'Ufficio patriziale nell'ambito dei messaggi, ed in seguito dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è comunque limitato.

Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Ufficio patriziale sottopone al legislativo possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha comunque potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (STA del 15 marzo 2000 in re B. e Ilcc; RDAT I-1999 no. 2; RDAT I-1995 no. 12; RDAT I-1993 no. 12).

3.2.2 Gli insorgenti di cui ai ricorsi a), c), d), e) e f) ritengono che le controverse deliberazioni dell'Assemblea patriziale siano viziate poiché l'Assemblea non sarebbe stata informata in modo adeguato, ritenendo che non sia sufficiente che i cittadini patrizi prendano conoscenza del messaggio patriziale e dei documenti che lo compongono (con particolare riferimento al Regolamento d'uso) solo durante la seduta dell'Assemblea.

Tale censura si rivela del tutto destituita di fondamento, poiché l'art. 25 del Regolamento patriziale non esige affatto l'invio del materiale ad ogni cittadino patrizio, essendo sufficiente che questi abbia la possibilità di consultarlo almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

Nell'evenienza concreta è indiscusso, avendone il Patriziato fornito la prova, che i messaggi dell'Ufficio patriziale, così come pure della documentazione annessa, riferiti alle trattande all'ordine del giorno per l'Assemblea straordinaria del 23 giugno 2015 sono stati inviati a tutti i cittadini patrizi che ne hanno fatto richiesta, in perfetto ossequio all'art. 25 del Regolamento patriziale.

Sotto questo profilo la censura sollevata dagli insorgenti va quindi respinta.

3.3 Esclusione di una cittadina patrizia dal voto

L'assemblea patriziale è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica (cfr. art. 67 LOP e art. 28 del Regolamento del Patriziato di Gorduno, in seguito Regolamento patriziale).

Nell'ambito delle proprie competenze (cfr. art. 68 LOP), l'assemblea patriziale delibera qualunque sia il numero dei presenti con la precisazione, indica l'art. 73 LOP, che i membri e i supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti (cfr. anche art. 18 Regolamento del Patriziato di Gorduno). Dal canto suo l'art. 74 LOP prevede che, in linea di principio e salvo casi che qui non ricorrono, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.



Per quanto riguarda l'espressione del voto, l'art. 52 LOP prescrive che ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge.

L'acquisto dello stato di patrizio avviene per filiazione (art. 41 LOP), per matrimonio (art. 42 LOP) o per concessione dell'assemblea patriziale se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 43 LOP. In tal caso la domanda di concessione va presentata all'Ufficio patriziale, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 43 LOP, che la sottopone all'assemblea (cfr. art. 24 e 25 RLOP).

All'Ufficio patriziale compete la tenuta a giorno del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi (art. 93 lett. h) LOP), che attesta lo stato di patrizio, la qualità di avente diritto di voto, nonché i fuochi con diritto di godimento (art. 56 LOP). Questo deve essere aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre e pubblicato durante i primi giorni di dicembre (cfr. art. 57 e 58 LOP). L'art. 59 LOP soggiunge che nel corso dell'anno l'Ufficio patriziale è tenuto ad apportare le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni delle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati. Queste vanno pubblicate durante durante quindici giorni consecutivi all'albo patriziale. Il registro e le relative iscrizioni possono essere contestati da ogni cittadino patrizio mediante ricorso allo scrivente Consiglio (art. 61 LOP).

Nell'evenienza concreta dagli atti di causa non risulta che la signora Sheila Delai Pedrioli, che ha acquisito lo stato di cittadina patrizia per matrimonio, al pari del marito abbiano mai notificato al Patriziato il matrimonio con un cittadino patrizio, rispettivamente il cambiamento di stato civile, cosicché la stessa non figura nel registro dei cittadini patrizi aventi diritto di voto. Del resto neppure il marito, qui ricorrente (ricorso b)), sostiene di aver adempiuto queste formalità o di aver contestato la sua mancata iscrizione. Non essendo la signora Delai Pedrioli iscritta in catalogo, la stessa poteva quindi assistere ai lavori assembleari in qualità di pubblico, ma senza diritto di voto.

A titolo abbondanziale lo scrivente Consiglio osserva che anche nel caso si volesse considerare che la signora Delai Pedrioli sia stata erroneamente esclusa dal voto, un tale vizio non comporterebbe automaticamente l'annullamento delle delibere assembleari, poiché tale vizio non avrebbe comunque influito in modo decisivo sull'esito delle diverse votazioni rispettivamente delle delibere, che sono state approvate a larga maggioranza.

3.4 Approvazione del Regolamento e tenuta del verbale

Giusta l'art. 20 del Regolamento del Patriziato di Gorduno le sedute dell'assemblea patriziale sono dirette dal presidente, che è responsabile del corretto funzionamento delle sedute del legislativo. Compito principale del presidente è quello di: 1) dirigere la seduta (mettere in discussione gli oggetti, coordinare gli interventi, sollecitare e chiarire le prese di posizione, chiudere la discussione, mettere in votazione le proposte, annunciare i



risultati della votazione, eccetera); 2) mantenere l'ordine (richiamare chi provoca disordini e prendere provvedimenti) e 3) vegliare sulla legalità delle deliberazioni (prestare attenzione affinché le deliberazioni siano conformi alle norme di legge).

Agli scrutatori incombe invece il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni (art. 21 del Regolamento patriziale).

Il segretario del Patriziato è responsabile della tenuta del verbale (art. 46 lett. b) del Regolamento patriziale).

Per quanto attiene al contenuto del verbale l'art. 22 dispone che il segretario del patriziato, o in sua assenza una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

a) la data e l'ordine del giorno;

b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;

- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Per quanto riferito al sistema di voto, l'art. 23 prevede che l'assemblea vota per alzata di mano e che va eseguita la controprova.

- 3.4.1 Gli insorgenti di cui ai ricorsi c), d), e) e f) censurano il fatto che tutta una serie di articoli del Regolamento d'uso, benché il verbale attesti che siano stati accettati all'unanimità, non sono stati né discussi né oggetto di alcuna votazione, mentre che il signor Ilario Pedrioli (ricorso b)) denuncia la tenuta del verbale ravvisando un'incongruenza tra i voti espressi nell'ambito dell'esame del Regolamento d'uso, che non corrispondono al numero dei cittadini presenti in seduta.
- 3.4.2 La prima censura deve essere respinta senza indugio.

A tale proposito occorre osservare che né la LOP né il Regolamento del Patriziato di Gorduno non contengono disposizioni sulle modalità di approvazione dei regolamenti patriziali. Nondimeno a tale proposito occorre far capo alle diposizioni della Legge Organica Comunale (LOC), alla quale la LOP si ispira.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l'approvazione di un regolamento patriziale non richiede la discussione e il voto su ogni singolo articolo, ma deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli solo se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta dell'esecutivo (cfr. art. 186 cpv. 2 LOC per analogia) e poi viene successivamente votato nella sua globalità con le modifiche apportate in sede di assemblea, che di fatto con l'approvazione nel complesso approva i singoli articoli. L'operato dell'assemblea, sotto il profilo delle modalità di approvazione del Regolamento d'uso, va quindi del tutto esente da critiche. Censurabile è semmai il verbale che, nella misura in cui riporta, per tutti quegli articoli che non hanno formato oggetto di contestazione o di proposta



di modifica, la dicitura che "la votazione ha il seguente esito: La proposta viene accettata all'unanimità", allorché sarebbe stato più indicato annotare che non erano state formulate osservazioni e/o proposte di modifica. E' d'altra parte certo che una siffatta imprecisione non può costituire un caso di annullamento della delibera ai sensi dell'art. 150 LOP.

3.4.3 Neppure la seconda censura trova miglior sorte quand'anche sia indiscutibile che l'ufficio presidenziale non ha proceduto prima di ogni votazione a stabilire il numero dei votanti, che doveva essere necessariamente riportato sul verbale. Un tale difetto non è tuttavia tale da inficiare la validità della delibera assembleare riferita alla trattanda 2, relativa all'approvazione del Regolamento d'uso delle strada forestale, dal momento che l'esito di tutte le delibere, che sono state prese a larghissima maggioranza, sarebbe comunque rimasto immutato.

E' quindi certo che il difetto riscontrato non ha influito sull'esito né delle delibere sui singoli articoli né di quella sull'approvazione del Regolamento nel suo complesso.

Pure tale censura va quindi respinta. Lo scrivente Consiglio non può comunque esimersi dall'invitare l'Ufficio presidenziale ad una maggiore attenzione per ciò che attiene alla determinazione del numero dei votanti prima di ogni delibera.

- 3.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, se ne deve concludere che le risoluzioni avversate resistono, dal profilo formale, alle censure sollevate dai ricorrenti.
- 4. Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno

Entrando nel merito delle censure sollevate da tutti gli insorgenti nei rispettivi gravami, occorre innanzitutto osservare che la *strada della Montagna di Gorduno*, oggetto della presente vertenza, che conduce dal paese di Gorduno, a circa 300 m.s.m fino alla località di Arami ad una quota di ca. 1'400 m.s.m è inserita a tutti gli effetti nel catasto delle strade forestali allestito nell'ambito del Piano forestale cantonale adottato dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 6753 del 19 dicembre 2007.

Ciò significa concretamente che la medesima è a tutti gli effetti una strada forestale, soggetta alla legislazione forestale.

4.1 I principi che disciplinano, a livello federale, la circolazione sulle strade forestali sono indicati all'art. 15 della legge federale sulle foreste (in seguito LFo).

Ai sensi del cpv. 1 della suddetta norma, i veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali o, in via eccezionale (art. 13 Ordinanza sulle foreste -OFo), a scopo di salvataggio, controlli di polizia, esercitazioni militari, realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali e manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.



L'art. 15 cpv. 2 LFo concede tuttavia ai Cantoni la possibilità di ammettere sulle strade forestali altre categorie di utenti, a condizione però che la conservazione della foresta o altri interessi pubblici non vi si oppongano.

A sua volta il cpv. 3 della medesima norma delega a Cantoni il compito di provvedere a una segnaletica adeguata e ai necessari controlli.

Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti -precisa il disposto federale- è possibile installare barriere.

Quest'ultima prescrizione -la cui formulazione attuale è il frutto dell'intervento del legislativo federale (il disegno di legge allestito dal Consiglio federale si limitava infatti ad attribuire ai cantoni la competenza di posare esclusivamente la necessaria segnaletica), come peraltro già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza n 52.2009.136 del 6 novembre 2009- è chiara e non si presta a interpretazioni di sorta, checché ne dica il Patriziato di Gorduno per chiare esigenze di causa.

Ciò significa pertanto che, per far sì che le strade forestali siano percorse con veicoli a motore soltanto dagli utenti ammessi dalla legge o debitamente autorizzati, i Cantoni devono posare una segnaletica adeguata e organizzare controlli del traffico.

Soltanto in un secondo tempo, nel caso in cui queste misure si rivelassero inefficaci, possono collocare delle barriere.

4.2 In ambito cantonale, questo indirizzo è stato parzialmente concretizzato all'art. 13 della legge cantonale sulle foreste (in seguito LCFo).

Come già indicato dall'Autorità ricorsuale superiore nella STA 52.2009.136 del 6 novembre 2009, per espressa volontà del legislatore cantonale (cfr. a questo proposito il Rapporto 27 marzo 1998 della Commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 3 giugno 1997 inerente la revisione totale della legge cantonale sulle foreste, in RVGC sessione ordinaria autunnale 1997, vol. II.3., pag. 2691-2692), l'onere di disciplinare il traffico sulle strade forestali è stato però ribaltato sul proprietario dell'impianto viario, al quale è stata conferita sia la facoltà di rilasciare le autorizzazioni eccezionali di transito sia l'incombenza di posare la segnaletica adeguata e, in collaborazione con il comune interessato, di effettuare i controlli previsti dal diritto federale (art. 13 cpv. 2 e 4 LCFo).

Questi concetti sono poi stati ribaditi nel Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), con la precisazione che le autorizzazioni eccezionali per circolare con i veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate soltanto sulla base di un regolamento d'uso allestito dal proprietario e approvato dal Consiglio di Stato (art. 34 cpv. 1), che in tale regolamento devono essere stabiliti gli importi della tassa giornaliera o annuale per l'utilizzo dell'impianto (art. 35), che la procedura e la competenza per la posa della segnaletica è retta dalle legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e dal relativo regolamento di applicazione (art. 36) e che se non è prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa della barriera soggiace alla legge edilizia cantonale (art. 37). Quanto a quest'ultima disposizione, il Tribunale cantonale amministrativo ha inoltre evidenziato che -a prescindere dai



problemi creati da questa disposizione allorquando entra in conflitto con la legge sulle strade del 23 marzo 1983, normativa di rango superiore applicabile alle strade forestali multifunzionali (STA 52.2008.370 del 16 giugno 2009)- la sua impostazione non può che suscitare perplessità, poiché se il proprietario di una via forestale può installare una barriera solo dopo aver dimostrato che la segnaletica posata (ad esempio un divieto generale di circolazione assortito di una tavola complementare per le eccezioni) si è avverata insufficiente, non è dato di vedere come si possa anche solo prendere in considerazione la possibilità di collocare uno sbarramento al momento della costruzione della strada.

- 4.3 Alla luce del quadro normativo di cui sopra, questo Consiglio non può esimersi dal rilevare in primo luogo che l'obbligo per i proprietari di strade forestali di gestire il traffico dei veicoli a motore sui loro impianti facendo capo in modo prioritario alla segnaletica stradale trova il suo fondamento nell'art. 15 cpv. 3 LFo, quindi in una normativa federale. Come ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza citata in precedenza, nessun disposto, sia esso federale o cantonale, impone invece che le modalità di limitazione del traffico sulle strade forestali vengano definite nel contesto del regolamento d'uso prescritto dall'art. 34 cpv. 1 RLCFo, regolamento che per legge deve disciplinare unicamente il rilascio di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse di utilizzazione.
- 4.4 Nel caso in esame, un'attenta lettura del testo del Regolamento d'uso della strada forestale della Montagna di Gorduno adottato dal legislativo patriziale di Gorduno nel corso della seduta 23 giugno 2015, permette di rilevare che lo stesso non si limita a disciplinare il rilascio di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse di utilizzazione, ma anticipa anche in maniera esplicita -del resto la trattanda n. 3 di cui si dirà nel prossimo considerando 5 lo conferma- l'intenzione del Patriziato di chiudere l'impianto con una barriera in località "Sassei" vicino al Bacino acquedotto di Gorduno (art. 2 cpv. 2 seconda frase) e di prelevare una cauzione per ogni chiave, telecomando o tessera consegnati agli utenti della struttura (art. 10).

Orbene, nella misura in cui il Regolamento non prevede la posa della barriera quale mero intervento di ripiego in caso di insuccesso del provvedimento che deve essere applicato in primo luogo, vale a dire la collocazione di un'adeguata segnaletica stradale, esso disattende i precetti posti dall'art. 15 cpv. 3 LFo e come tale non poteva essere approvato dal legislativo patriziale di Gorduno.

Considerato tuttavia che gli articoli riguardanti la posa, il funzionamento e la gestione della barriera potranno tornare utili nel caso in cui, in futuro, l'installazione dello sbarramento dovesse rendersi veramente indispensabile, non si giustifica l'annullamento della decisione così come adottata dall'Assemblea patriziale, ma unicamente una modifica d'ufficio da parte di questo Consiglio, agente quale Autorità di vigilanza sui patriziati (art. 127 cpv.1 lett.a) e 130 LOP), dell'art. 2 cpv. 2 del citato Regolamento



così da porre la nuova normativa patriziale in consonanza con la summenzionata disposizione di diritto federale (art. 15 cpv. 3 LFo). Lo scrivente Consiglio modifica pertanto d'ufficio l'art. 2 cpv. 2 nel senso che:

² All'inizio della strada forestale, in località "Sasselli" in cima al paese, è posata una segnaletica stradale. Se, dopo i necessari controlli di polizia, la segnaletica si rivelasse

insufficiente, la strada forestale sarà chiusa con una barriera in località "Sassei" vicino al Bacino acquedotto di Gorduno, dopo circa 300 metri dall'inizio della strada forestale. ... ".

Credito di fr. 25'000 per l'acquisto e la posa di una barriera automatica 5.

L'esito dei ricorsi per quanto riferiti all'approvazione del Regolamento d'uso Regolamento d'uso trae inevitabilmente seco l'annullamento della risoluzione patriziale di ci cui alla trattanda n. 3 relativa alla concessione di un credito di fr. 25'000.-- per l'acquisto e la posa di una barriera automatica sulla strada forestale in rassegna, in quanto all'evidenza prematuro. Se ad oggi la strada forestale è costantemente utilizzata da utenti di diverso tipo, lo è anche perché non vi è una segnaletica che vieti la circolazione stradale.

Conclusioni 6.

In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi a), b) in quanto non divenuto privo di oggetto, c), d), e) e f) sono parzialmente accolti.

Di conseguenza:

- > la risoluzione 23 giugno 2015 dell'Assemblea patriziale di Gorduno relativa all'adozione del Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno (trattanda n. 2) è confermata, con la seguente modifica d'ufficio dell'art. 2 cpv. 2:
 - ² All'inizio della strada forestale, in località "Sasselli" in cima al paese, è posata una segnaletica stradale. Se, dopo i necessari controlli di polizia, la segnaletica si rivelasse insufficiente, la strada forestale sarà chiusa con una barriera in località

"Sassei" vicino al Bacino acquedotto di Gorduno, dopo circa 300 metri dall'inizio della strada forestale. ... ".

> la risoluzione 23 giugno 2015 dell'Assemblea patriziale di Gorduno relativa alla concessione di un credito di fr. 25'000 per l'acquisto e la posa di una barriera automatica sulla strada forestale (trattanda n. 3) è annullata.

La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dalle impugnative, 7. viene suddivisa -in ragione del grado di soccombenza- tra le parti (art. 47 LPAmm). Essa non viene tuttavia posta a carico del Patriziato, essendo comparso in causa, soccombendo in larga misura, non per tutelare interessi propri, bensì per motivi derivanti dalla sua funzione.



Si giustifica inoltre l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti di cui al ricorsi a) e b), essendosi avvalsi del patrocinio di un legale. Le stesse, commisurate al grado di soccombenza, vanno poste a carico del Patriziato di Gorduno, quale unico antagonista (art. 49 LPAmm).

PER QUESTI MOTIVI:

viste la LOP, la LFo, l'OFo, la LCFo, il RLCFo, il Regolamento del Patriziato di Gorduno, la LPAmm, la dottrina e la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. I ricorsi a), b) in quanto non divenuto privo di oggetto, c), d), e) e f) sono parzialmente accolti.

Di conseguenza:

- 1.1 la risoluzione 23 giugno 2015 dell'Assemblea patriziale di Gorduno relativa all'adozione del Regolamento d'uso della strada forestale della montagna di Gorduno (trattanda n. 2) è confermata, con la seguente modifica d'ufficio dell'art. 2 cpv. 2:
 - ² All'inizio della strada forestale, in località "Sasselli" in cima al paese, è posata una segnaletica stradale.
 Se, dopo i necessari controlli di polizia, la segnaletica si rivelasse insufficiente, la strada forestale sarà chiusa con una barriera in località "Sassei" vicino al Bacino acquedotto di Gorduno, dopo circa 300 metri dall'inizio della strada forestale. ... ".
- 1.2 la risoluzione 23 giugno 2015 dell'Assemblea patriziale di Gorduno, relativa alla concessione di un credito di fr. 25'000 per l'acquisto e la posa di una barriera automatica sulla strada forestale (trattanda n. 3), è annullata.
- 2. La tassa di giustizia, tenuto conto del considerando 7, per complessivi fr. 300.-- (trecento) è posta a carico dei ricorrenti:
 - Comune di Gorduno e signori Davide Pedrioli e Athos Pedrioli (ricorso a)), in ragione di fr. 50.-- (cinquanta), in solido;
 - signor llario Pedrioli (ricorso b)), in ragione di fr. 50.-- (cinquanta);
 - signori Gabriele e Marisa Del Don (ricorso c)), in ragione di fr. 50.-- (cinquanta), in solido;
 - signori Elena e Rosalia Pedrioli, Palmira Pedrazzi, Antonio Battaglioni e Maria Chiara Battaglioni-Pedrioli (ricorso d)), in ragione di fr. 50.-- (cinquanta), in solido;
 - signor Ettore Pedrazzi, (ricorso e)) in ragione di fr. 50.-- (cinquanta):
 - signori Luca e Tamara Pedrioli (ricorso f)), in ragione di fr. 50.-- (cinquanta), in solido.



- 3. Per quanto indicato al considerando 7, il Patriziato di Gorduno è tenuto a rifondere a titolo di ripetibili fr. 500.-- (cinquecento) tanto ai ricorrenti di cui al ricorso a) quanto al ricorrente di cui al ricorso b).
- 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
- 5. <u>Intimazione</u>: (Invio per raccomandata)
 - al Comune di Gorduno e Ilcc, tramite l'avv. Marco Cereda, Piazza Simen 6, Casella postale 1065, 6501 Bellinzona;
 - al signor Ilario Pedrioli, tramite l'avv. Marco Broggini, V. S. Franscini 2°, Casella Postale 250, 6601 Locarno;
 - ai signori Gabriele e Marisa Del Don, Via Taiada 6, 6517 Arbedo;
 - ai signori Elena Pedrioli e Ilcc, Via Burgaio 15, 6518 Gorduno;
 - al signor Ettore Pedrazzi, Via ai Ciossi 35, 6518 Gorduno;
 - ai signori Luca e Tamara Pedrioli, Via ai Chiossi 62, 6518 Gorduno;
 - al Patriziato di Gorduno, tramite l'avv. Mattia Bordignon, Via Besso 37, Casella Postale 678, 6903 Lugano.

Comunicazione: (Invio per posta A)

- al signor Fabrizio Pedrioli, Presidente dell'assemblea patriziale di Gorduno, tramite il Patriziato di Gorduno, Casella Postale 35, 6518 Gorduno.

Comunicazione: (Invio per posta interna)

- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srcs@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

P. Beltraminelli

residente:

Il Cancelliere:

G. Gianella